



COMUNE DI FICCARAZZI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 05 del 20.03.2020

IL SINDACO

OGGETTO: Contrasto e contenimento del diffondersi del virus Covid-19. RIDUZIONE ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE E ULTERIORI MISURE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il Decreto Legge 23/02/2020 n°6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 45 del 23/02/2020.

VISTO il Decreto Legge 2/03/2020 n° 9, recante "Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 2019". pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 53 del 2/03/2020.

VISTO il Decreto Legge 17/03/2020 n° 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 2019", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 70 del 17/03/2020.

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25/02/2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020 n°6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 47 del 25/02/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/03/2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020 n°6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 52 del 01/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04/03/2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020 n°6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 55 del 04/03/2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020 n°6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 59 del 08/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09/03/2020, recante “Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 62 del 9/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/03/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 64 del 11/03/2020;
- l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n° 3 del 08/03/2020 come integrata con successiva n° 4 di pari data;
- l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n°5 del 13/03/2020;
- l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n° 6 del 19/03/2020.

EVIDENZIATO che il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 estende le misure previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, prevedendo, al fine di ridurre le occasioni di possibile contagio, tra le regole imposte per scongiurare la diffusione dell'epidemia:

- di evitare ogni spostamento all'interno del territorio, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

RITENUTO CHE:

- l'inosservanza delle richiamate misure da parte da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni governative volte a contrastare il contagio del COVID;
- risulta dunque necessario assumere ancora più stringenti iniziative atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio.

EVIDENZIATO che il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 prevede, all'art. 1, la sospensione, sull'intero territorio nazionale, delle attività commerciali al dettaglio compresi i servizi di ristorazione, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nel relativo Allegato 1, nonché la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle individuate nel relativo Allegato 2.

RILEVATO che le menzionate misure di sospensione delle suddette attività commerciali sono state confermate dalla Regione Sicilia mediante l'Ordinanza contingibile e urgente n° 5 del 13.03.2020 (art.

2).

DATO ATTO che l'art. 3 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n°6 del 19.03.2020 ha introdotto ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza in materia di commercio prevedendo che i Sindaci, con propria Ordinanza, possano disporre riduzioni dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie.

PRESO ATTO del progressivo aumento del numero dei contagi da Covid -19 nella Regione Sicilia e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia.

RILEVATA la necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, con l'assunzione di ulteriori misure di contenimento dell'evolversi della situazione epidemiologica, individuando precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.

RITENUTO necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di prevenzione per il periodo di tempo necessario e sufficiente a contenere e mitigare la diffusione sul territorio comunale della malattia infettiva da COVID-19.

DATO ATTO che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività.

DATO ATTO che, particolarmente negli ultimi giorni, è stato rilevato un elevato numero di spostamenti dei cittadini all'interno del territorio comunale che, seppur consentito dai provvedimenti governativi in quanto finalizzati al soddisfacimento di esigenze rappresentate come necessarie, presenta una frequenza tale da vanificare le finalità di prevenzione e di contenimento della diffusione del contagio, proprie della suddetta normativa nazionale.

RITENUTE quindi la necessità e l'urgenza di limitare sul territorio comunale il numero e la frequenza degli spostamenti di persone fisiche.

RITENUTO, pertanto, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID - 19", con decorrenza immediata e sino al giorno 3 aprile 2020, di dover stabilire misure finalizzate a limitare le occasioni di assembramento e i contatti ravvicinati tra persone.

CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità.

VISTO l'art. 50, comma 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, anche riorganizzando gli orari degli esercizi commerciali.

DATO atto che l'istruttoria della presente ordinanza è stata svolta dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale in qualità di Responsabile del Procedimento che ne attesta la regolarità amministrativa ex art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dei richiamati art.50 del D.lgs. n° 267/2000 e art. 3, comma 3, Ordinanza con tingibile e urgente n° 6 del 19/03/2020 del Presidente della Regione Sicilia.

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino al 2 aprile 2020 e ferme restando le misure previste a riguardo dai provvedimenti nazionali e regionali:

- 1. La chiusura al pubblico dalle ore 14:00 di tutti i giorni delle attività commerciali al dettaglio presenti sul territorio comunale indicate nell'Allegato 1 del DPCM 11.03.2020, a eccezione di quelle autorizzate alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie e a eccezione di quelle di commercio al dettaglio di **Tabacchi** per le quali è ordinata la chiusura al pubblico dalle ore 18:00 di tutti i giorni.**
- 2. La chiusura al pubblico dalle ore 14:00 di tutti i giorni delle attività inerenti i servizi alla persona presenti sul territorio comunale indicate nell'Allegato 2 del DPCM 11.03.2020, ad eccezione dei servizi per Pompe funebri.**
3. Alla cittadinanza di effettuare l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali:
 - a. presenti sul territorio comunale, salve le ipotesi di acquisto di beni e prodotti non rinvenibili nei predetti
 - b. nelle immediate vicinanze del luogo in cui è svolta l'attività lavorativa o presenti lungo il percorso ricompreso tra la sede di lavoro e i propri residenza, domicilio o dimora;
4. La cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione.
5. I titolari e/o gestori delle attività commerciali, al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l'accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate. All'interno dei locali aperti al pubblico deve essere rispettata la distanza di almeno un metro tra gli avventori. Il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve essere protetto con appositi DPI.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune, nonché sul sito web istituzionale del Comune di Ficarazzi.

La trasmissione della presente ordinanza alla Regione Sicilia, alla Stazione Locale dei Carabinieri, al Comando della Polizia Municipale, al Settore Attività Produttive per l'informativa a tutti gli interessati.

AVVERTE CHE

Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche e integrazioni in base alle sopraggiunte necessità e problematiche rilevate, nonché a seguito di ulteriori sopravvenute disposizioni governative nazionali e regionali.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, fermo a quanto previsto dall'art. 650 c.p., chiunque violi le prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza sindacale, è, altresì, soggetto, alla sanzione amministrativa stabilita ex art. 7 bis del T.U.E.L. da 25 a 500 euro.

INFORMA CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Palermo, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni dalla stessa data. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di Ficarazzi.

Ai sensi della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è l'Ispettore Capo Di Gristina Salvatore Responsabile del Servizio di Polizia Locale di Ficarazzi.

La Polizia Municipale del Comune di Ficarazzi è incaricata dell'esecuzione e del controllo dell'osservanza del presente provvedimento.

IL SINDACO

F.to Avv. Paolo Francesco MARTORANA